



Bologna, 9 Gennaio 2019

Circolare n.1/2019

Oggetto: FATTURA ELETTRONICA: approfondimenti

Si riportano di seguito alcune indicazioni su questioni connesse alla fatturazione elettronica, anche a seguito di recenti precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate. Si ricorda che dal 1° di gennaio 2019, salvo esenzioni, tutte le fatture dovranno essere emesse e ricevute nel formato elettronico.

1. Fatture "a cavallo" tra 2018 e 2019: che fare?

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'obbligo di fatturazione elettronica è legato all'effettiva emissione della fattura, con la conseguenza che se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non deve essere in forma elettronica. In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica. Quindi, è la data a fare la differenza tra il formato analogico e digitale e in tal senso si ricorda come la trasmissione con qualche giorno di ritardo, rispetto a una data di emissione coincidente con la data di effettuazione dell'operazione, sia stata già più volte confermata dalle Entrate sia per la fatturazione su carta sia per quella elettronica. Consigliamo comunque di non trasmettere con mezzi che provino l'effettivo invio (PEC, raccomandate, ecc.) le fatture con data 2018 nel 2019, ma di utilizzare solo canali diversi, come l'e-mail, la posta ordinaria o la consegna a mano.

Si rammenta, inoltre, che le fatture ricevute con data 2018 possono essere detratte solo fino all'ultima liquidazione del 2018. Se quindi la fattura ricevuta è con data 2018 ed è in forma "tradizionale" (non elettronica), si deve presumere che sia anche stata ricevuta nel 2018. Raccomandiamo pertanto di fare attenzione a tenere conto di queste fatture nel 2018, inserendole nella propria contabilità entro il 31/12/2018 o consegnandole allo Studio entro i termini utili per il calcolo dell'ultima liquidazione Iva del 2018.

2. Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva?

Le operazioni fuori campo IVA (come quelle rientranti nell'art. 15 del DPR 633/72) non devono necessariamente essere formalizzate in una fattura e pertanto non sono soggette all'obbligo della fatturazione elettronica. Lo Sdi accetta comunque fatture con operazioni fuori campo IVA, pertanto qual'ora si scelga di formalizzare dette operazioni in una fattura sarà opportuno l'invio tramite lo Sdi.

3. Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il "rifiuto" di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del Sdi.

4. Fattura elettronica per operazioni comunicate mediante Sistema tessera sanitaria.

Per le fatture relative a prestazioni i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria (Sts) non è possibile utilizzare il formato elettronico, per effetto del divieto di cui all'art. 1, c. 53 della legge 145/2018, limitatamente al 2019, anche per le prestazioni alle quali il beneficiario abbia opposto il rifiuto per la trasmissione al Sistema TS (art. 3 D.M. Economia 31.07.2015).

Il divieto non è generalizzato: sulle prestazioni sanitarie e veterinarie per cui il soggetto non è tenuto all'invio dei dati al Sts resta la fatturazione elettronica. Sono esclusi dall'invio al Sistema tessera sanitaria, ad esempio: a) le strutture medico-veterinarie organizzate in forma giuridica di società; b) quelle che erogano assistenza protesica (sanitarie, officine ortopediche, ecc.) non autorizzate in base all'art. 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992; c) ospedali, case di cura e di riposo limitatamente alle prestazioni di alloggio e maggior confort.

Il confine non è sempre netto fra cessioni soggette ed escluse: l'emissione di fattura analogica e invio al Sistema TS non dovuto potrebbe comportare la violazione di omessa fatturazione.

5. Fattura elettronica verso consumatori o soggetti in regime di minimi/forfettari: è obbligatoria la consegna della fattura cartacea?

Come stabilito dall'art. 1 del d.Lgs.n. 127/15, l'operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

Attenzione: i soggetti in regime dei minimi/forfettari che comunicano la propria PEC per ricevere la fattura elettronica, sembra che poi siano tenuti a conservare telematicamente dette fatture. Sconsigliamo pertanto a tali soggetti di comunicare la propria PEC per ricevere la fattura elettronica e consigliamo per contro di richiedere la copia cartacea della fattura.

6. Maggiore termine per l'invio delle fatture nel primo semestre.

Ricordiamo che è possibile trasmettere al Sdl la fattura emessa entro il termine della scadenza della liquidazione iva periodica. Ad esempio: incasso il corrispettivo il 20 gennaio 2019, trasmetto la fattura entro il 15 febbraio 2019, con data documento (data emissione) 20 gennaio, registro la fattura nel registro Iva vendite con competenza gennaio, verso l'Iva entro il 16 febbraio.

7. Avendo un maggiore termine per l'invio della fattura, cosa devo rilasciare al cliente al momento di effettuazione dell'operazione o del pagamento?

Il contribuente potrà alternativamente:

a) in caso di *fattura differita*, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l'emissione di una "fattura differita". In tal caso l'ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi;

b) in caso di fattura immediata, trasmettere al Sdl entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta (qualora possibile, come per gli esercenti pubblici). In tale ultimo caso, come già detto, l'ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

8. E' obbligatorio dotarsi di registri sezionali per la registrazione delle fatture?

In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche - obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – sia analogiche.

Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può, come già chiarito dalla risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il rispetto del sopra richiamato articolo 39.

9. Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell'obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019?

Sì, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d'interscambio.

10. Le autofatture (fatte in caso di *reverse charge*) vanno inviate al Sistema di interscambio?

Per quanto riguarda le operazioni in *reverse charge* bisogna fare una distinzione di base.

Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15 (c.d. esterometro).

Per gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura "N6" in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato "autofattura" poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente - può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

Sul punto, per i clienti che tengono in proprio la contabilità, riteniamo necessario un confronto con la *software house* che fornisce il servizio di fatturazione elettronica.

11. Fattura con imposta di bollo: come pagarla?

Primariamente si ricorda che, nel caso di assoggettamento ad imposta di bollo, nella creazione della fattura elettronica, occorrerà valorizzare il blocco "DatiBollo" con l'importo dell'imposta (normalmente € 2,00).

Si ricorda, poi, che l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche si assolve esclusivamente con la modalità disciplinata dal l'articolo 6 del DM 17 giugno 2014, recentemente modificato, che prevede il pagamento trimestrale in 'unica soluzione, con modello F24, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Vi raccomandiamo pertanto di tenere conto delle fatture emesse soggette a bollo e di contattare lo Studio nei primi giorni successivi a ciascun trimestre per concordare le modalità tecniche del versamento dell'imposta.

12. Acquisto di carburanti: come fare?

Si ricorda innanzitutto che dal 1° luglio 2018 i carburanti devono essere acquistati mediante pagamento tracciato (carte di credito, carte di debito, bonifici, ecc.) con esclusione del pagamento in contanti.

Dal 1° gennaio non sarà più valida la scheda carburante e sarà per contro necessario richiedere la fattura elettronica. La modalità di emissione della fattura elettronica dipende dalla scelta del singolo distributore o dalla compagnia che gestisce il distributore. Attualmente molte di queste compagnie hanno messo a disposizione diversi strumenti, quali: carte prepagate, carte con addebito diretto, applicazioni e/o software che permettono di caricare il singolo scontrino. Invitiamo la clientela a informarsi direttamente presso i distributori interessati o presso i siti delle compagnie.